

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI



Art. 26 D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e s.m.i.

Azienda/Unità produttiva

Ente Idrico Campano

Contratto

DUVRI pulizia locali sede Distretto Irpino

FUNZIONE	NOME E COGNOME	FIRMA
Datore di lavoro	Dott. MARCELLO GIOVANNI	
RSPP	Ing. BALESTRIERI PAOLO	

ANAGRAFICA COMMITTENTE

DATI AZIENDALI

Dati anagrafici

Ragione Sociale	<p>Ente Idrico Campano Consorzio obbligato di Comuni</p> <p>Descrizione dell'attività lavorativa</p> <p>L'Ente Idrico Campano è stato istituito con la Legge Regionale n. 15 del 2 dicembre 2015 "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano", la Regione Campania ha individuato un unico ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio regionale, suddiviso in 5 Ambiti distrettuali denominati: 1) Ambito distrettuale Napoli; 2) Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano; 3) Ambito distrettuale Sele; 4) Ambito distrettuale Calore Irpino; 5) Ambito distrettuale Caserta.</p> <p>Successivamente gli ambiti da 5 sono passati a 7, come di seguito richiamati:</p> <p>1) Ambito distrettuale Napoli città;</p> <p>2) Ambito distrettuale Napoli Nord;</p> <p>3) Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano;</p> <p>4) Ambito distrettuale Sele;</p> <p>5) Ambito distrettuale Irpino;</p> <p>6) Ambito distrettuale Sannita;</p> <p>7) Ambito distrettuale Caserta.</p> <p>Il soggetto di governo dell'ambito unico regionale è l'Ente Idrico Campano (EIC), istituito con la suddetta legge, a cui aderiscono obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio Campano. L'EIC ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Sono Organi dell'Ente:</p> <p>1) Il Presidente</p> <p>2) Il Comitato Esecutivo</p> <p>3) Il Direttore Generale</p> <p>4) I Consigli di Distretto</p> <p>5) Il Collegio dei Revisori Dei Conti</p> <p>Di seguito si riportano le competenze dell'EIC così come attribuite dalla Legge 15/2015 all'art. 8 che di seguito si richiamano:</p> <p>a) Predispone, adotta, approva ed aggiorna il Piano d'Ambito su scala regionale di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 152/2006, secondo le procedure di cui all'articolo 16 e lo trasmette, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla Regione, all'ARERA (già AEEGSI) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;</p> <p>b) Affida, per ogni Ambito distrettuale, la gestione del Servizio idrico integrato al soggetto gestore sulla base delle indicazioni di ciascun Consiglio di distretto in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia;</p> <p>c) Predispone la convenzione e i relativi disciplinari che regolamentano i rapporti con i soggetti gestori sulla base delle indicazioni dell'AREARA (già</p>
Attività economica	



- AEEGSI);
- d) Svolge ogni altra funzione e competenza prevista dal decreto legislativo 152/2006.
- e) Nell'espletamento delle sue funzioni l'EIC ha il compito di:
- Definire indici di produttività per la valutazione dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
 - Individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;
 - Definire i parametri a supporto delle politiche tariffarie, nel rispetto delle competenze in capo all'EIC e all'ARERA (già AEEGSI);
 - Individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, per l'azione di vigilanza a tutela dell'ambiente;
 - Promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;
 - Verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria. Al fine di dare esecuzione ai propri compiti istituzionali, l'Ente Idrico Campano presenta una struttura organizzativa costituita da personale dipendente di varia qualifica e professionalità.

Descrizione dei luoghi di lavoro

In questo paragrafo si riportano le sedi operative dell'Ente Idrico Campano, dove esso svolge i propri compiti istituzionali con relativi layout degli ambienti, come di seguito elencate:

Sede Legale:

Via A. De Gasperi 28, 2° piano - 80133 Napoli (NA)

Sede Centrale Tecnica:

Via Marchese Campodisola 21, 3° piano - 80133 (NA)

Distretto Napoli città:

Via Cesario Console 3, 4° piano sc D- 80132 Napoli (NA)

Distretto Napoli Nord:

Via Cesario Console 3, 4° piano sc D- 80132 Napoli (NA)

Distretto Sarnese Vesuviano:

Via Merliano-Conv. di Santo Spirito ex Carceri-80035 Nola (NA)

Distretto Sele:

Parco Arbostella - Viale G. Verdi 23 - 84131 Salerno (SA)

Distretto Irpino:

Piazza Napoli - Bellizzi Irpino - 83100 Avellino (AV)

Distretto Sannita:

Via Traiano - La Casa del Reduce- 82100 Benevento (BN)

Distretto Caserta:



Via Lubich, 6 ex Area Saint Gobain - 81100 Caserta
presso il palazzo della Provincia di Caserta

ASL *Regione Campania*

Posizione INPS *5138340316 Gest. priv. - 08787891210 Gest.
Pubblica*

Posizione INAIL *95376986*

Titolare/Rappresentante Legale

Nominativo *Prof. Luca Mascolo*

Sede Legale

Comune *NAPOLI*

Provincia *NA*

CAP *80133*

Indirizzo *Via A. De Gasperi 28*

Sede Operativa

Comune *AVELLINOP*

Provincia *AV*

CAP *83100*

Indirizzo *Piazza Napoli - Bellizzi Irpino*

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Il presente documento unico di valutazione dei rischi (di seguito denominato DUVRI) è stato redatto dalla stazione appaltante in fase di istruzione della gara d'appalto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08.

L'art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di lavoro committente di fornire alle Aziende appaltatrici o ai Lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il comma 3 del D.Lgs. 81/08, inoltre, impone al Datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi da interferenze** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI ha i seguenti obiettivi:

- promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e informare reciprocamente il committente e l'esecutore in merito a tali misure.

La valutazione dei rischi interferenti ha richiesto l'analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare.

Tale valutazione, pertanto, è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell'unità produttiva sia a situazioni determinate da altri elementi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi, sia alle attività appaltate.

A tale scopo sono stati analizzati:

- i rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- i rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- i rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;
- i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi.

VALIDITA' DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

DEFINIZIONI

Amministrazioni aggiudicatrici, le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

Contratti di appalto o appalti pubblici, i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;

Candidato, un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione;

Centrale di committenza, una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza;

Concessionario, 1) I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, del codice e dall'articolo 18, comma 11, del presente allegato, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

b) capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5 per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2 per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

2) In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

3) Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

4) Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

5) Qualora, ai sensi dell'articolo 193 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

Contratti di concessione o concessioni, i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista

unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

Consorzio, informazioni che specificano se l'appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici (joint-venture, consorzio o altro)

Contratti o contratti pubblici, i contratti, anche diversi da appalti e concessioni, conclusi da una stazione appaltante o da un ente concedente;

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Datore di lavoro committente: soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

Enti aggiudicatori, i soggetti indicati all'articolo 7 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;

Appalti di lavori complessi, gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti;

Luoghi di lavoro: gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti;

Lotto funzionale, uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

Opera, », il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

Procedure aperte, le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;

Procedure ristrette, le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, con le modalità stabilite dal codice;

Procedure negoziate, le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

Raggruppamento temporaneo, un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito o costituendo, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico mediante presentazione di una unica offerta;

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Per tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare le aziende esterne e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, si rimanda al Documento di valutazione dei rischi (DVR) elaborato dall'azienda committente.

MISURE GENERALI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE

Oltre alle misure di coordinamento e cooperazione, espressamente indicate nella sezione specifica del presente documento, durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte dell'appaltatore, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure.

DI ORDINE GENERALE

Appaltatori

- E' vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell'Azienda se non espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L'uso di tale materiale deve essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato.
- Le attrezzature proprie utilizzate dall'azienda esterna o dai lavoratori autonomi devono essere conformi alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate.
- Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
- Prima dell'inizio dei lavori di contratto, l'appaltatore comunica i nominativi del personale impiegato per il compimento di quanto previsto nel contratto d'appalto stesso, dichiarando di avere impartito ai lavoratori la formazione specifica prevista nel presente documento.

Azienda Committente ed Appaltatori

- Si provvede alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino in situazioni particolari o transitorie.

VIE DI FUGA ED USCITE DI SICUREZZA

Appaltatori

- Le imprese o i lavoratori autonomi che intervengono negli edifici aziendali prendono obbligatoriamente visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri lavori.
- L'appaltatore prende visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve, inoltre, essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi del D.Lgs. 81/08 nell'ambito delle sedi dove si interviene.


Azienda Committente ed Appaltatore

- I mezzi di estinzione sono sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.
- I corridoi e le vie di fuga sono mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sempre sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei.

APPARECCHI ELETTRICI E COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA

Azienda Committente

- La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di guasto è assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d'arte e con la prescritta dichiarazione di conformità.
- Tutte le fonti di pericolo risultano adeguatamente segnalate con idonea cartellonistica.



Appaltatore

- L'appaltatore utilizza componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizza l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fa uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni.
- E' vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto dell'Azienda.
- E' vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione.
- E' vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.

INTERRUZIONI ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA

Azienda Committente ed Appaltatore

- Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/ climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, sono sempre concordate con i Datori di lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio dove si interviene.
- Le manovre di erogazione/interruzione sono sempre eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

IMPIANTO ANTINCENDIO

- Fermo restando la verifica costante dei mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non è possibile apportare modifiche se queste non sono preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.

Azienda Committente

La protezione contro gli incendi è assicurata da:

1. Mezzi di estinzione presenti ed efficienti.
2. Istruzioni impartite per iscritto al personale.
3. Procedure scritte da tenere in caso d'incendio

Appaltatore

Ai lavoratori è vietato:

1. Fumare
2. Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura saldatura, ecc.) a meno che non siano state espressamente autorizzate

SOVRACCARICHI SUI SOLAI

Appaltatore

- L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito (non solo in locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc.), deve essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questi certifica per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione aziendale l'idoneità statica dell'intervento.

EMERGENZA IN CASO DI SVERSAMENTO DI SOSTANZE PERICOLOSE

Azienda Committente ed Appaltatore

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide:

- arieggiare il locale ovvero la zona;
- utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nella attrezzatura di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente;
- comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

SUPERFICI SCIVOLOSE O BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

Azienda Committente ed Appaltatore

- Sia l'Azienda committente che gli appaltatori devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e, quindi, a rischio scivolamento.
- Analogamente, sono segnalati eventuali pavimenti non stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.



- Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato e non è possibile provvedere diversamente, i lavoratori sono forniti di idonee calzature impermeabili.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Azienda Committente

- E' predisposta idonea segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o verticale) allo scopo di informare il personale presente in azienda integrata idoneamente sugli eventuali rischi derivanti dalle interferenze lavorative oggetto del presente DUVRI.



Appaltatore

- In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, l'azienda esterna deve dare immediata comunicazione al servizio di prevenzione e protezione del Committente per l'adozione di idonee misure di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.

POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Azienda Committente ed Appaltatore

- Nel caso in cui un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, occorre operare con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività devono essere programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), le stesse sono svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.
- Deve essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.
- Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che effettuare un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei dipendenti.

USO DI AGENTI CHIMICI VERNICIANTI, DETERGENTI, ECC.

Azienda Committente ed Appaltatore

- L'impiego di agenti chimici da parte di Aziende che operino negli edifici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda di sicurezza (scheda che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale).
- Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, devono essere programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.
- E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.
- L'appaltatore operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, devono essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo devono essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro/servizio.
- Deve essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

FIAMME LIBERE

Appaltatore

Le attrezzature da lavoro utilizzate devono essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo dell'energia elettrica avviene nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio.

Le attività lavorative che comportano l'impiego di fiamme libere sono sempre precedute da:

- verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento;
- accertamento della salubrità dell'aria all'interno di vani tecnici a rischio;
- verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento;
- conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell'emergenza, comprendente, anche, l'uso dei presidi antincendio disponibili.

Comunque, per l'inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente deve sempre essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Azienda Committente ed Appaltatore

Il Datore di lavoro dell'Azienda Committente e delle Imprese appaltatrici/Lavoratori autonomi coopereranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

Essi coordinano, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Azienda Committente

Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento innanzitutto mediante l'elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO

Azienda Committente ed Appaltatore

Preliminarmente alla stipula del contratto ed in ogni caso prima del concreto inizio delle attività oggetto dell'appalto, il Datore di lavoro dell'Azienda Committente (o un suo Dirigente delegato) o il Lavoratore autonomo promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con l'Appaltatore, del "**Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento**" presso ciascuna sede oggetto dell'appalto stesso.

Il verbale, che è redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione, è sottoscritto dal Datore di lavoro dell'Azienda Committente, dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Azienda Appaltatrice o dal Lavoratore autonomo.

I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuata per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell'edificio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più "**Verballi di Coordinamento in corso d'opera**", predisposti a cura del Servizio di Prevenzione e

Protezione dell'Azienda Committente e sottoscritti da tutte le Aziende Appaltatrici di volta in volta interessate.

Il "Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento" e gli eventuali successivi "Verbali di Coordinamento in corso d'opera" costituiscono parte integrante del presente DUVRI, che verrà custodito, in copia originale, agli atti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE

Azienda Committente ed Appaltatore

- Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative e che comportino (*anche se temporaneamente*) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici / Locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.
- Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.
- Qualora i lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori da parte dell'azienda appaltatrice esterna (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività aziendali.

Analoga informazione andrà fornita ai lavoratori dell'azienda appaltatrice esterna nel caso in cui le attività lavorative debbano avvenire in ambienti che comportano (anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc.

Azienda Committente

L'attività di informazione e formazione verrà effettuata mediante incontri con i lavoratori nell'ambito dei quali si provvederà a consegnare al personale interessato copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRI.

Appaltatore

I dipendenti dell'Azienda appaltatrice esterna dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei ed interferenti. Anche ai lavoratori dell'Azienda appaltatrice verrà consegnata copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRI.

ALLARME, EMERGENZA, EVACUAZIONE DEL PERSONALE

Appaltatore

In caso di allarme

- avvisare immediatamente il personale dell'Azienda descrivendo l'accaduto (il ns. personale si comporterà come se avesse lui stesso individuato il pericolo facendo attivare lo stato di allarme);
- se addestrati, collaborare con il personale interno intervenendo con i mezzi mobili messi a disposizione.

In caso di emergenza



- interrompere il lavoro, rimuovere le attrezzature in uso (scale, veicoli, etc.) che potrebbero creare intralcio;
- mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose (bombole, solventi, etc.).

In caso di evacuazione

- convergere ordinatamente nel punto di raccolta;
- attendere in attesa del cessato allarme.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Azienda Committente

- L'azienda ha effettuato la valutazione dei rischi residui che non possono essere evitati con altri mezzi. A seguito di tale analisi sono stati messi a disposizione degli addetti idonei DPI ed è stato fatto obbligo d'utilizzo.

Appaltatore

- Il personale dell'azienda esterna/il lavoratore autonomo deve essere dotato dei D.P.I. eventualmente previsti per lo svolgimento della propria mansione.
- E' cura della stessa azienda esterna vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

Azienda Committente ed Appaltatore

- Eventuali DPI aggiuntivi (rispetto a quelli già previsti per lo svolgimento delle attività lavorative) sono stati evidenziati nella specifica sezione
- E' cura delle aziende vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

PROCEDURE D'EMERGENZA ED ADDETTI

COMPITI E PROCEDURE GENERALI

All'interno dell'organizzazione sono sempre presenti gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione. E' esposta, inoltre, una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

- Vigili del Fuoco
- Pronto soccorso
- Ospedale
- Vigili Urbani
- Carabinieri
- Polizia

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità), il lavoratore chiama l'addetto all'emergenza che si attiva secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, al lavoratore è consentito attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

- Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

- Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, etc.).
- Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

**DATI GENERALI CONTRATTO**

Oggetto del contratto	Affidamento del contratto in fase di gara	
DURATA DEL CONTRATTO		
Data inizio		Data fine
Importo a base di gara (€)	0,00 €	
Importo costi della sicurezza	0,00 €	
Ribasso offerto (%)	0,00 %	
Natura contratto	Lavori	

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL CONTRATTO

- LAVAGGIO MANUALE DEI PAVIMENTI
- PULIZIA DELLE SUPERFICI VERTICALI
- SPOLVERATURA DI ARREDI E RITIRO RIFIUTI
- LAVAGGIO DEI PAVIMENTI CON MACCHINA LAVASCIUGA
- SPAZZATURA MECCANICA DEI PAVIMENTI

LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DELLE LAVORAZIONI

Le attività si svolgono principalmente nei seguenti luoghi di lavoro appartenenti all'azienda committente:

- STANZA - A (Edificio di proprietà della Regione Campania\Edificio - del Comune\Piano PRIMO)
- STANZA - B (Edificio di proprietà della Regione Campania\Edificio - del Comune\Piano PRIMO)
- STANZA - C (Edificio di proprietà della Regione Campania\Edificio - del Comune\Piano PRIMO)
- STANZA - D (Edificio di proprietà della Regione Campania\Edificio - del Comune\Piano PRIMO)
- STANZA - E (Edificio di proprietà della Regione Campania\Edificio - del Comune\Piano PRIMO)
- SERVIZI IGIENICI - A (Edificio di proprietà della Regione Campania\Edificio - del Comune\Piano PRIMO)
- SERVIZI IGIENICI - B (Edificio di proprietà della Regione Campania\Edificio - del Comune\Piano PRIMO)

LAVORAZIONI APPALTATE

Di seguito, sono elencate le lavorazioni oggetto del contratto ed i relativi luoghi ove le stesse vengono eseguite:

LAVORAZIONI	LUOGHI COMMITTENTE
LAVAGGIO MANUALE DEI PAVIMENTI	STANZA - A
	STANZA - B
	STANZA - C
	STANZA - D
	STANZA - E
	SERVIZI IGIENICI - A
	SERVIZI IGIENICI - B
PULIZIA DELLE SUPERFICI VERTICALI	STANZA - A
	STANZA - B
	STANZA - C
	STANZA - D
	STANZA - E
	SERVIZI IGIENICI - A



	SERVIZI IGIENICI - B
SPOLVERATURA DI ARREDI E RITIRO RIFIUTI	STANZA - A
	STANZA - B
	STANZA - C
	STANZA - D
	STANZA - E
LAVAGGIO DEI PAVIMENTI CON MACCHINA LAVASCIUGA	STANZA - A
	STANZA - B
	STANZA - C
	STANZA - D
	STANZA - E
	SERVIZI IGIENICI - A
	SERVIZI IGIENICI - B
SPAZZATURA MECCANICA DEI PAVIMENTI	STANZA - A
	STANZA - B
	STANZA - C
	STANZA - D
	STANZA - E
	SERVIZI IGIENICI - A
	SERVIZI IGIENICI - B

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

La individuazione dei RISCHI DA INTERFERENZA si compone essenzialmente di due fasi:

- FASE 1 - LAVORAZIONI DEL DUVRI**
 E' relativa all'acquisizione delle informazioni sulle attività previste in appalto che saranno eseguite nei luoghi di lavoro del committente e nel recepimento del documento di valutazione dei rischi specifici della *Azienda appaltatrice*, in modo da individuare eventuali attrezzature o sostanze pericolose impiegate o particolari lavorazioni che potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con altre lavorazioni.
- FASE 2 - CRONOPROGRAMMA LAVORI**
 Prevede la pianificazione temporale, la individuazione dei soggetti interferenti e l'esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dalla interferenza di più lavorazioni contemporanee.

RISCHI DA INTERFERENZA CONSIDERATI

Sono stati considerati rischi da interferenza, per i quali è stato predisposto il presente DUVRI:

- i RISCHI derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad Aziende diverse, compresi i lavoratori dell'Azienda committente;
- i RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni eseguite dagli Appaltatori;
- i RISCHI già esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debbano operare gli Appaltatori, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore;
- i RISCHI derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal Committente e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate.

Lavorazioni del DUVRI

Al fine di identificare tutte le possibili interferenze, sono state analizzate sia le lavorazioni appaltate, oggetto del contratto, sia le lavorazioni effettuate da altri esecutori o relative ad altri contratti. Nelle sezioni a seguire, infatti, sono riportate le lavorazioni considerate e i luoghi di lavoro (del committente) in cui vengono eseguite, distinte in funzione della tipologia di esecutore.


Lavorazioni APPALTATORE

Di seguito, sono elencate le lavorazioni oggetto del contratto ed i relativi luoghi ove le stesse vengono eseguite:

LAVORAZIONE	LUOGHI COMMITTENTE
LAVAGGIO MANUALE DEI PAVIMENTI	STANZA - A
	STANZA - B
	STANZA - C
	STANZA - D
	STANZA - E
	SERVIZI IGIENICI - A
	SERVIZI IGIENICI - B
PULIZIA DELLE SUPERFICI VERTICALI	STANZA - A
	STANZA - B
	STANZA - C
	STANZA - D
	STANZA - E



	SERVIZI IGIENICI - A
	SERVIZI IGIENICI - B
SPOLVERATURA DI ARREDI E RITIRO RIFIUTI	STANZA - A
	STANZA - B
	STANZA - C
	STANZA - D
	STANZA - E
LAVAGGIO DEI PAVIMENTI CON MACCHINA LAVASCIUGA	STANZA - A
	STANZA - B
	STANZA - C
	STANZA - D
	STANZA - E
SPAZZATURA MECCANICA DEI PAVIMENTI	SERVIZI IGIENICI - A
	SERVIZI IGIENICI - B
	STANZA - A
	STANZA - B
	STANZA - C
	STANZA - D
	STANZA - E
	SERVIZI IGIENICI - A
	SERVIZI IGIENICI - B



ENTE IDRICO
CAMPANO

Ente Idrico Campano

Documento Unico Valutazione dei
Rischi Interferenti
Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

CRONOPROGRAMMA

Durata del Contratto



ELENCO DEI RISCHI INTERFERENTI

I rischi interferenti risultanti dalla valutazione del contratto sono elencati, di seguito, mediante classificazione della categoria e della natura.

CATEGORIA	RISCHIO
RISCHI PER LA SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none">• <i>Caduta dall'alto</i>• <i>Caduta di materiale dall'alto</i>• <i>Elettrocuzione</i>• <i>Inciampo, cadute in piano</i>• <i>Punture</i>• <i>Scivolamenti</i>• <i>Tagli</i>• <i>Urti e compressioni</i>
RISCHI PER LA SALUTE	<ul style="list-style-type: none">• <i>Inalazione gas e vapori</i>• <i>Inalazione polveri</i>• <i>Spruzzi di liquido</i>

GESTIONE INTERFERENZE

Di seguito, sono riportati i rischi interferenti, l'eventuale fonte e le relative misure di coordinamento e cooperazione.

Rischio interferenza

CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO

Fonte del rischio interferente:

Lavasciuga (Lavaggio dei pavimenti con macchina lavasciuga)

Probabilità di accadimento:	
Gravità del danno:	
Entità:	

MISURE DI PREVENZIONE

- Ai lavoratori è fatto obbligo di posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le attrezzature durante le fasi di lavoro e durante il loro trasporto.
- Nell'utilizzo di apparecchi di sollevamento, è controllata e garantita la stabilità del mezzo e del carico.

MISURE TECNICO ORGANIZZATIVE

- Le attrezzature impiegate al sollevamento e alla movimentazioni di materiali sono periodicamente verificate.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397
Denominazione: Elmetti di protezione

SEGNALETICA



Categoria: Cartelli di avvertimento
Classificazione: Forma Triangolare
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Denominazione: Pericolo caduta materiali

Rischio interferenza

INALAZIONE POLVERI

Fonte del rischio interferente:

Lavaggio manuale dei pavimenti, Spolveratura di arredi e ritiro rifiuti, Lavaggio dei pavimenti con macchina lavasciuga, Spazzatura meccanica dei pavimenti

Probabilità di accadimento:	
Gravità del danno:	
Entità:	

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti
Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

SEGNALETICA



Categoria: Cartelli di divieto
Classificazione: Forma Circolare
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
Denominazione: Vietato l'accesso alle persone non autorizzate

Rischio interferenza

CADUTA DALL'ALTO

Fonte del rischio interferente:

Scala (Pulizia delle superfici verticali)

Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE

- Per i lavori in quota che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sono scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
 - priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

MISURE TECNICO ORGANIZZATIVE

- In relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate, sono individuate le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi presentano una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute presentano interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

*Rischio interferenza***SCIVOLAMENTI****Fonte del rischio interferente:**
Lavaggio manuale dei pavimenti

Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno:	2 - Modesto
Entità:	6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE

- Al fine di evitare scivolamenti e cadute a livello, controllare che non vi siano cavi elettrici non fissati e pavimenti bagnati.
- E' disposto di lasciare sgombri pavimenti e passaggi da attrezzature o materiali. E' garantito che non presentano superfici sdruciolevoli, sporgenze o sconessioni.

MISURE TECNICO ORGANIZZATIVE

- La pulizia della pavimentazione dei locali avviene al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora tale condizione non sia rispettata per esigenze particolari, viene segnalato il pericolo di scivolamento e prestata attenzione durante il passaggio.

*Rischio interferenza***URTI E COMPRESSIONI****Fonte del rischio interferente:**
Lavaggio manuale dei pavimenti

Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE

- E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.
- Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
- Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.
- Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

MISURE TECNICO ORGANIZZATIVE

- I materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo, sono sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.



Rischio interferenza

PUNTURE

Fonte del rischio interferente:

Spolveratura di arredi e ritiro rifiuti

Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE

- I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi che possono presentare punte o chiodi sporgenti sono organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permetterne una sicura e agevole movimentazione.
- Le ferite, anche la semplice puntura d'ago, devono essere fatte sanguinare liberamente e successivamente lavate, disinfettate e medicate.

MISURE TECNICO ORGANIZZATIVE

- Per i lavoratori è disposto l'obbligo di raccogliere gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplosivi, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive durante la lavorazione ed asportarli frequentemente con mezzi appropriati, al fine di collocarli in posti nei quali non possano costituire pericolo.
- Per i lavoratori è posto l'obbligo di raccogliere opportunamente gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplosivi, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive e di asportarli frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.

Rischio interferenza

TAGLI

Fonte del rischio interferente:

Spolveratura di arredi e ritiro rifiuti

Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE

- Ai lavoratori è vietato effettuare operazioni di pulizia in luoghi con macchine in movimento.

Rischio interferenza

INCIAMPO, CADUTE IN PIANO

Fonte del rischio interferente:

Lavasciuga (Lavaggio dei pavimenti con macchina lavasciuga)


Probabilità di accadimento:	3 - Probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	9 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE

- Accertare la stabilità ed il corretto posizionamento della macchina.
- I pavimenti ed i passaggi sono controllati periodicamente per eliminare eventuali inconvenienti riscontrati.
- Sono stati opportunamente segnalati gli ostacoli che non possono essere eliminati.

MISURE TECNICO ORGANIZZATIVE

- Il datore di lavoro ha evidenziato i percorsi di accesso e di transito con segnaletica adeguata e illuminazione notturna, scegliendoli in modo da evitare quando più possibile interferenze con depositi di materiale.
- Mantenere i percorsi pedonali sempre sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE


Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1



Rischio interferenza

INALAZIONE GAS E VAPORI

Fonte del rischio interferente:

Lavasciuga (Lavaggio dei pavimenti con macchina lavasciuga)

Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE

- I lavoratori hanno l'obbligo di lavare frequentemente e, ove occorre, disinfettare i recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli.

MISURE TECNICO ORGANIZZATIVE

- Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, sono espese disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.

Rischio interferenza

ELETTROCUZIONE

Fonte del rischio interferente:

Lavasciuga (Lavaggio dei pavimenti con macchina lavasciuga)

Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	3 - Grave
Entità:	6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE

- Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.
- E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.
- Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.

MISURE TECNICO ORGANIZZATIVE

- Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili sono dotati di un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.
- L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.
- Le macchine e gli apparecchi elettrici mobili o portatili sono alimentati solo da circuiti a bassa tensione. Sono previste delle eccezioni per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, sono necessariamente alimentati ad alta tensione.
- Le macchine e gli apparecchi elettrici riportano l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.



Rischio interferenza

SPRUZZI DI LIQUIDO

Fonte del rischio interferente:

Idropulitrice (Spazzatura meccanica dei pavimenti)

Probabilità di accadimento:	2 - Poco probabile
Gravità del danno:	2 - Modesto
Entità:	4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE

- Vengono controllate le connessioni tra i tubi e l'idropulitrice.

MISURE TECNICO ORGANIZZATIVE

- Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, sono esposte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.



Costi della sicurezza

VEDI CONTRATTO

PREMESSA

L'art. 26, comma 1 lettera a, del D.Lgs. 81/08 impone al Committente l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Per ottemperare al dettato normativo è stato elaborato il presente documento contenente i punti di controllo relativi alla verifica di idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore o di altre tipologie di verifica ritenute opportune (informazione e formazione lavoratori, requisiti per lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento).

L'attività di verifica è stata eseguita con l'ausilio di specifiche liste di controllo (check-list), suddivise in "Capitoli" costituiti da un insieme di "Punti di verifica".

Ogni punto di verifica ammette risposte del tipo:

- conforme;
- non conforme;
- non applicabile.

Per ogni "NON CONFORMITA'" rilevata, viene intrapresa un'opportuna azione correttiva.

PUNTI DI VERIFICA

CAPITOLO

1 - Verifica requisiti imprese

1 - L'impresa è iscritta regolarmente alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto.
Allegato XVII D.Lgs. 81/08

Esito: Conforme

2 - L'impresa ha esibito il Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08 o l'autocertificazione, di cui all'articolo 29, comma 5 del D.Lgs.81/08.
Allegato XVII D.Lgs.81/08

Esito: Conforme

3 - L'impresa ha esibito il documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007 o , in caso di appalto pubblico, la dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità della sua posizione rispetto agli istituti assicurativi.
D. Lgs. 81 art. 90 comma 9 lettera a) - Allegato XVII

Esito: Conforme

4 - L'impresa ha presentato dichiarazione attestante di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/08.
Allegato XVII D.Lgs. 81/08

Esito: Conforme

5 - L'impresa applica integralmente le vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze.
art. 2 DPR 177/11

Esito: Conforme

CAPITOLO

2 - Verifica requisiti lavoratori autonomi

1 - Il lavoratore autonomo è iscritto regolarmente alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto.

Allegato XVII D.Lgs. 81/08

Esito: Conforme

2 - Il lavoratore autonomo ha esibito specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs.81/08 circa macchine, attrezzature ed opere provvisoria.

Allegato XVII D.Lgs.81/08

Esito: Conforme

3 - Il lavoratore autonomo ha esibito il documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007 o , in caso di appalto pubblico, la dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità della sua posizione rispetto agli istituti assicurativi.

D. Lgs. 81 art. 90 comma 9 lettera a) - Allegato XVII

Esito: Conforme

4 - Il lavoratore autonomo ha esibito un documento contenente l'elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione.

Allegato XVII D.Lgs. 81/08

Esito: Conforme

5 - Il lavoratore autonomo ha presentato attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria.

Allegato XVII D.Lgs. 81/08

Esito: Conforme

CAPITOLO

3 - Requisiti imprese lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento

1 - L'impresa applica integralmente le vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze.

art. 2 DPR 177/11

Esito: Conforme

2 - L'impresa applica in maniera integrale e vincolante il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi).

art. 2 DPR 177/11

Esito: Conforme

3 - Il personale dell'impresa, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, possiede esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

art. 2 DPR 177/11

Esito: Conforme

4 - L'impresa ha effettuato adeguata attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività.

art. 2 DPR 177/11

Esito: Conforme



5 - L'impresa possiede dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
art. 2 DPR 177/11; artt. 66, 121 e allegato IV, punto 3 D.Lgs.81/08

Esito: Conforme

6 - L'impresa ha eseguito l'attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
art. 2 DPR 177/11; artt. 66, 121 e allegato IV, punto 3 D.Lgs.81/08

Esito: Conforme

7 - L'impresa rispetta le vigenti previsioni in materia di Documento unico di regolarità contributiva.
art. 2 DPR 177/11

Esito: Conforme

8 - L'impresa garantisce l'applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
art. 2 DPR 177/11

Esito: Conforme

9 - L'impresa non è ricorsa a subappalti senza autorizzazione del datore di lavoro committente.
art. 2 DPR 177/11

Esito: Conforme

10 - I lavori subappaltati sono certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.
art. 2 DPR 177/11; Titolo VIII Capo I D.Lgs. 276/03

Esito: Conforme

11 - L'impresa adotta opportune procedure di sicurezza per l'escuzione delle lavorazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
art. 3 DPR 177/11

Esito: Conforme

CAPITOLO

4 - Requisiti lavoratori autonomi lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento

1 - Il lavoratore autonomo applica integralmente le vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze.
art. 2 DPR 177/11

Esito: Conforme

2 - Il lavoratore autonomo applica in maniera integrale e vincolante il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi).
art. 2 DPR 177/11

Esito: Conforme

3 - Il lavoratore autonomo possiede esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
art. 2 DPR 177/11

Esito: Conforme

4 - Il lavoratore autonomo è adeguatamente informato e formato rispetto alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività.
art. 2 DPR 177/11

Esito: Conforme

5 - Il lavoratore autonomo possiede dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
art. 2 DPR 177/11; artt. 66, 121 e allegato IV, punto 3 D.Lgs.81/08

Esito: Conforme

6 - Il lavoratore autonomo è addestrato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
art. 2 DPR 177/11; artt. 66, 121 e allegato IV, punto 3 D.Lgs.81/08

Esito: Conforme

7 - Il lavoratore autonomo rispetta le vigenti previsioni in materia di Documento unico di regolarità contributiva.
art. 2 DPR 177/11

Esito: Conforme

8 - Il lavoratore autonomo garantisce l'applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
art. 2 DPR 177/11

Esito: Conforme

9 - Il lavoratore autonomo non è ricorso a subappalti senza autorizzazione del datore di lavoro committente.
art. 2 DPR 177/11

Esito: Conforme

10 - I lavori subappaltati sono certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.
art. 2 DPR 177/11; Titolo VIII Capo I D.Lgs. 276/03

Esito: Conforme

11 - Il lavoratore autonomo adotta opportune procedure di sicurezza per l'esecuzione della lavorazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
art. 3 DPR 177/11

Esito: Conforme



CONCLUSIONI

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.):

- è stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero renderlo superato.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata eseguita dal Datore di lavoro committente, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

AZIENDA APPALTANTE (Committente)

Figure	Nominativo	Firma
Datore di Lavoro	Dott. MARCELLO GIOVANNI	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Ing. BALESTRIERI PAOLO	

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante, ciascun appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

Azienda	Datore di lavoro	Firma

NAPOLI lì, 11/07/2024

